

CONSTATANDO che le salvaguardie nucleari sono applicate dalla Comunità sia a norma del Capo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito «trattato Euratom») sia in base agli accordi sulle salvaguardie conclusi tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'Agenzia;

RICORDANDO che il presente accordo è applicato conformemente alla convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari (CPPNM) del 29 ottobre 1979 (INFCIRC/274) e relativa modifica (INFCIRC/274/Rev1/Mod1), di cui la Comunità, i suoi Stati membri e l'India sono parti;

RICONOSCENDO che l'India, la Comunità e i suoi Stati membri hanno raggiunto livelli avanzati comparabili nel settore degli usi pacifici dell'energia nucleare e nei livelli di sicurezza garantiti dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di sanità, sicurezza, uso pacifico dell'energia nucleare e protezione dell'ambiente,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

- 1) «parti», il governo dell'India e la Comunità europea dell'energia atomica; «parte», una delle due «parti» sopra indicate;
- 2) «Comunità»:
 - a) la persona giuridica creata dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; e
 - b) i territori cui si applica il trattato Euratom;
- 3) «attività di cooperazione», qualsiasi attività che le parti intraprendono o sostengono in virtù del presente accordo, ivi compresa la ricerca congiunta;
- 4) «informazioni», dati tecnici o scientifici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalla ricerca congiunta e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalle parti e/o dai partecipanti impegnati nella ricerca congiunta, da fornire o scambiare nel quadro dell'accordo o delle attività di ricerca effettuate a norma dell'accordo stesso;
- 5) «proprietà intellettuale», la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967;
- 6) «ricerca congiunta», le attività di ricerca - e di istruzione e formazione attinenti - o sviluppo tecnologico condotte con o senza contributo finanziario di una delle parti o di entrambe e che comportano la collaborazione tra partecipanti della Comunità e dell'India; tali attività sono designate come tali per iscritto dalle parti o dai loro partecipanti che attuano i programmi di ricerca scientifica. Qualora il contributo finanziario provenga da una sola delle parti, tale designazione è effettuata da tale parte e dai partecipanti al progetto in questione;
- 7) «partecipante», qualsiasi persona, istituto di ricerca, soggetto giuridico o impresa o qualsiasi altro organismo, comprese le organizzazioni e le agenzie scientifiche e tecnologiche, altrimenti autorizzato da una delle parti a partecipare ad attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo, comprese le parti stesse;
- 8) «risultati dell'attività intellettuale», informazioni e/o proprietà intellettuale;
- 9) «persona», qualsiasi persona fisica, impresa o altro organismo designati dalle parti e soggetti alle leggi e ai regolamenti vigenti nella rispettiva giurisdizione territoriale delle parti;
- 10) «materiale nucleare»:
 - (1) «materiale fonte», segnatamente l'uranio contenente la miscela di isotopi che esiste in natura; l'uranio impoverito nell'isotopo 235; il torio; qualsiasi predetto materiale sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato; qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei predetti materiali in una concentrazione quale definita dal Consiglio dei governatori dell'AIEA ai sensi dell'articolo XX dello statuto dell'agenzia, adottato il 26 ottobre 1956 (di seguito «statuto») ed accettata dalle autorità competenti delle due parti che se ne danno

